



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA BASILICATA

composta dai seguenti Magistrati:

dr. Vincenzo Maria PERGOLA	Presidente
dr. Rocco LOTITO	Consigliere relatore
dr. Federico LORENZINI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 8912 del Registro di Segreteria, ad istanza della Procura Regionale presso questa Sezione, nei confronti di:

- TRITTO Michele (C.F. TRTMHL57P01A662E), rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Di Cuia, con lui elettivamente domiciliato presso il suo studio in Taranto alla via Ettore D'Amore, n. 47 (pec: dicia.massimiliano@oravta.legalmail.it);
- SANTORUFO Luigia (C.F. SNTLGU59A61F052A), rappresentata e difesa, dall'avv. Giacomo Marchitelli, con lui elettivamente domiciliata presso il suo studio in Matera alla via Lucana, n. 280 (pec: marchitelli0221@cert.avvmatera.it);
- MONTEMURRO Maria Franca (C.F. MNTMFR64H55F637Z), rappresentata e difesa dall'avv. Vito Agresti, con lui domiciliata presso il suo studio in Matera alla via Lucana, n. 122 (pec: agresti0336@cert.avvmatera.it);

- CAMERINI Rosalia Ermelinda (C.F. CMRRLR54T63C351R), rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Gallipoli, con lui elettivamente domiciliata presso il suo studio in Matera alla Via Lucana, n. 70 (pec: avv.francescogallipoli@pec.giuffre.it);

- GUIDA Rita (C.F. GDURTI62D63F052W), rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Francesco Paternoster, con lui elettivamente domiciliata presso il suo studio in Matera al Vico XX Settembre, n. 6 (pec: paternoster0244@cert.avvmatera.it);

- BELLOMO Antonia, C.F. BLLNTN56M48A662L, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Francesco Paternoster del foro di Matera, con lui elettivamente domiciliata presso il suo studio in Matera al Vico XX Settembre, n. 6 (pec: paternoster0244@cert.avvmatera.it).

Visto l'atto introduttivo del giudizio, esaminati tutti gli altri atti e documenti della causa;

uditi, nella pubblica udienza del 17 gennaio 2023, con l'assistenza del Segretario del Collegio dott.ssa Angela Micele, il Consigliere relatore Rocco Lotito, il Pubblico Ministero nella persona del dott. Giulio Stolfi, nonché gli avv.ti Massimiliano Di Cuia, Giacomo Marchitelli, questi anche su delega dell'avv. Giovanni F. Paternoster, Vito Agresti e Francesco Gallipoli;

premessi in

FATTO

Con atto di citazione depositato il 21 luglio 2022 la Procura regionale conveniva in giudizio Tritto Michele, Santorufo Luigia, Montemurro Maria Franca, Camerini Rosalia Ermelinda, Guida Rita e Bellomo Antonia in ordine ad un'ipotesi di danno erariale relativa all'artificioso frazionamento degli

importi liquidati alla ditta individuale Lascaro Graziantonio per prestazioni rese in favore dell'Amministrazione dell'Interno, in sostanziale elusione della normativa che impedisce alle amministrazioni pubbliche di procedere al pagamento di importi superiori ad un certa cifra (fissata prima in € 10.000,00 e poi in € 5.000,00) in favore di soggetti che risultino, nei confronti del fisco, inadempienti ad obblighi di versamento derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo corrispondente almeno a tale importo (cfr. art. 48-bis del D.P.R. n. 602 del 29/09/1973).

L'attore pubblico – evidenziando che, a seguito delle indagini condotte in sede penale, si era ritenuto non potersi configurare fattispecie di truffa e si era proceduto all'archiviazione con riferimento al reato di abuso di ufficio di cui all'art. 323 c.p., e ciò in conseguenza del mutato quadro normativo che richiedeva, per l'integrarsi di tale fattispecie criminosa, la violazione di norme di rango primario che stabiliscano regole da cui non derivino margini di discrezionalità – riteneva nondimeno sussistenti gli elementi tipici della responsabilità amministrativa con riferimento al prodotto nocumento al pubblico erario che avrebbe dovuto essere reintegrato dagli autori delle condotte illecite.

Dall'esposizione in fatto contenuta nell'atto introduttivo si evince sinteticamente quanto segue.

In seguito alle operazioni di captazione di conversazioni telefoniche svolte dai militari della Guardia di Finanza su delega dell'A.G.O. emergeva l'individuazione di attività illecite finalizzate a consentire l'erogazione di somme, contrattualmente dovute ma non esigibili a cagione dell'esposizione fiscale del destinatario, concernenti l'espletamento del servizio di recupero,

custodia ed acquisto di veicoli sottoposti a fermo giudiziario. Nella citazione si evidenziava che, superato il primo ostacolo a seguito dei versamenti sostitutivi direttamente effettuati all'INPS per la regolarizzazione della irregolare posizione contributiva dell'imprenditore, «... ***i funzionari della Prefettura competenti alla gestione del rapporto contrattuale emisero dei titoli di pagamento artatamente "confezionati" per raggiungere importi sistematicamente inferiori alla soglia "di verifica" dei debiti fiscali del beneficiario, nella piena consapevolezza dell'esistenza di un ingente debito con l'Erario da parte della ditta Lascaro e in completo dispregio di quelli che avrebbero dovuto essere i criteri di fatturazione***».

Il P.M. rilevava che, ai sensi dell'art. 6 del contratto rep. n. 2029 del 20/08/2008 (oggetto di otto proroghe tecniche) – che disciplinava il rapporto tra la Prefettura e l'Agenzia del Demanio, da un lato, e la ditta Lascaro Graziantonio, dall'altro – l'erogazione dei corrispettivi dovuti all'imprenditore avrebbe dovuto essere disposta «*dietro presentazione d'apposita fattura emessa, con cadenza mensile, in base alle prestazioni effettivamente rese nel periodo, previa verifica ed attestazione di regolare esecuzione effettuata, per quanto attiene al recupero, dall'Organo accertatore che ha richiesto il servizio*», e il pagamento delle fatture avrebbe dovuto aver luogo «*entro novanta (90) giorni dal ricevimento delle stesse ...*»; in base a tale clausola, pertanto, si sarebbe dovuto emettere «... ***una singola fattura per ogni mese...***», accorpante «...***tutti i corrispettivi dovuti per quanto svolto in quel periodo di tempo***».

Il Requirente annotava come, fin da subito, la prassi applicativa si fosse orientata «...*per una scelta chiaramente strumentale – ed in principio*

unilaterale – della ditta stessa, in un senso completamente difforme, che evidentemente, poi, si prestava più agevolmente a manipolazioni di comodo, quali quelle effettivamente avvenute ...»: la ditta, infatti, non aveva correttamente emesso fatture con cadenza mensile, ma con criteri diversi, arrivando talvolta a cumularne diverse nello stesso giorno; anche qualora si volesse accedere ad una interpretazione del testo contrattuale che conducesse «...ad una fatturazione delle prestazioni relative ai veicoli per cui fosse terminato nel periodo il servizio di custodia, la conclusione però non cambierebbe: ... se si fosse ...computato il dovuto complessivo nell'arco del mese di riferimento, ci si sarebbe trovati di fronte a importi comunque superiori, e di gran lunga, ai 10.000 Euro mensili».

Secondo la prospettazione della Procura, «...la puntuale analisi dei titoli di spesa, effettuata dalla P.G., dimostra chiaramente come **venissero accorpate ad libitum diverse fatture per ogni titolo, avendo – a quanto sembra – come unico criterio quello di raggiungere comunque importi inferiori ai 10.000 Euro**, giacché risulta, in diversi casi, come all'interno di ogni titolo fossero poste in pagamento fatture che riportano, indifferentemente, la stessa data, ovvero date diverse, sia pur nello stesso mese».

Dalle indagini emergeva che tale schema aveva inizialmente trovato impiego per i debiti pregressi relativi all'anno 2013, al cui soddisfacimento si era provveduto con mandati di pagamento emessi fra il 03/04/2017 e il 19/02/2018 per un totale di € 135.684,10, di cui € 36.700,00 erano stati versati all'amministrazione previdenziale per il soddisfacimento degli obblighi contributivi inadempiti dalla ditta, mentre il restante importo di € 98.984,10 era andato ad indebita locupletazione della ditta Lascaro.

L'attore pubblico riteneva che dalle intercettazioni telefoniche emergesse, nell'attribuzione di tali indebiti vantaggi, il diretto intervento di due funzionarie del Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria della Prefettura di Matera, e cioè Santorufo Luigia e Montemurro Maria Franca, e con la piena consapevolezza del Dirigente del Servizio, all'epoca Tritto Michele, sfociata poi in un suo attuoso coinvolgimento; tale «... *rappresentazione della situazione trovava conferma in quanto effettivamente accaduto, dato che i debiti relativi al 2013 furono tutti soddisfatti proprio nel modo e con i tempi auspicati dalla ditta*».

Analogo artificioso frazionamento, con il coinvolgimento «...*in piena ed attuosa consapevolezza dell'illecito perpetrato ...*» dei funzionari e del dirigente sopra nominati, veniva impiegato anche per consentire l'indebito pagamento:

- di fatture relative ai residui del 2016, che «... *furono soddisfatte con mandati di pagamento emessi fra il 5 maggio 2017 e il 27 luglio di quello stesso anno, per un totale di Euro 41.950,61 (al netto dell'IVA, sottoposta al meccanismo del c.d. split payment)*»;
- dei debiti correnti dell'anno 2017, per i quali «...*si provvide a pagare – sempre tramite lo stratagemma della formazione di titoli di spesa inferiori ad Euro 10.000 – fra il 31 luglio 2017 e il 20 febbraio 2018, la somma di Euro 55.824,16 (al netto dell'IVA, sottoposta al meccanismo del c.d. split payment)*» (con la particolarità che, in tal caso, come emergente dalle intercettazioni, la fatturazione «...*già ab origine veniva artatamente “confezionata” nella consapevolezza che il criterio adottato dovesse servire alla formazione di titoli di spesa che potessero eludere la soglia “bloccante”*»

di Euro 10.000»).

Nella citazione si evidenziava che, tutti gli atti di liquidazione fino a quel punto analizzati, riportavano anche la sottoscrizione del Viceprefetto Vicario Rosalia Ermelinda Camerini, quale Sostituto funzionario delegato, e si riteneva che tale significativo ruolo importasse *«...pregnanti obblighi di rendicontazione, a loro volta inequivocabile spia di un ben preciso assetto in punto di doveri di supervisione e controllo nella gestione delle disponibilità finanziarie affidate, con i correlativi riflessi in tema di responsabilità».*

Il Requirente riferiva, poi, che, con riferimento a debiti risalenti al 2014 e relativi a prestazioni rese dalla ditta Lascaro nell'ambito del servizio di cui sopra si è detto, il 22 giugno ed il 27 luglio 2018 si provvedeva al pagamento, per gli importi di € 3.887,42 e di € 8.763,31, *«...in favore di altro soggetto, comunque riconducibile al "gruppo" Lascaro, in seguito a cessione di ramo d'azienda. Si trattava, in particolare, della "GFL Service s.r.l.", già "F.lli Lascaro s.r.l.", avente la medesima sede legale della ditta individuale "Lascaro Graziantonio" e per amministratore unico la moglie del medesimo, ossia la signora RONDINONE Maria Lucia».*

Orbene, con riferimento al secondo pagamento, che superava la nuova soglia di € 5.000,00 prevista (a partire dal marzo 2018) per l'operatività dei meccanismi previsti dall'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/73, in dispregio dell'obbligo, riveniente dalla circolari ministeriali attuative di tale regolamento, di procedere ai necessari controlli anche in capo al cedente, la necessaria verifica, *«...fu svolta solo nei confronti della cessionaria, con il che, ovviamente, l'ingente debito della "Lascaro Graziantonio" nei confronti del fisco ancora una volta non comportò le conseguenze che invece avrebbero*

dovuto verificarsi».

La responsabilità per tale «...ennesima procedura scorretta, che si risolse nell'attribuzione di un indebito vantaggio patrimoniale alla ditta "GFL service" (e, quindi, ancora una volta, alla famiglia Lascaro)...» doveva essere ascritta ai «...funzionari che autorizzarono il pagamento (come risulta dal titolo): vale a dire il dirigente dell'Ufficio competente ("addetto al riscontro contabile"), che all'epoca non era più il Tritto, bensì la dott.ssa Francesca GUIDA; e il funzionario delegato, ossia il prefetto in carica, Antonia BELLOMO».

Conseguentemente, ritenendo sussistenti il danno all'erario, corrispondente alle somme indebitamente erogate di cui sopra si è detto, e gli altri presupposti della responsabilità amministrativa, in data 31/01/2022 il PM emetteva invito a dedurre nei confronti degli odierni convenuti.

Non ritenendo che le contestazioni mosse potessero ritenersi superate dalle deduzioni difensive pervenute e dagli argomenti difensivi proposti nel corso delle audizioni personali, veniva emesso nei confronti degli invitati atto di citazione, che prendeva le mosse dalla disamina delle controdeduzioni ricevute dagli invitati, ai fini della loro confutazione, all'uopo rilevando, tra l'altro, quanto segue:

(i) era stata negata l'irregolarità delle procedure amministrative adottate per il pagamento delle fatture in questione, facendo precipuo riferimento alla circolare n. 29 dell'8/10/2009, nella specifica parte in cui prevede non necessario effettuare la verifica nel caso in cui sia stata superata la soglia dei diecimila euro solo con riguardo all'importo complessivamente indicato nel mandato di pagamento cumulativamente emesso relativamente a diverse

fatture per esigenze di liquidazione o di carenza di liquidità; gli invitati, inoltre, avevano ritenuto che dovesse considerarsi legittima e logica la prassi della ditta di emettere fatture per prestazioni relative a singolo veicolo, con conseguente mancato superamento della prevista soglia ed insussistenza di colpa grave a loro carico.

Sul punto l'attore pubblico – nel rilevare di non poter accedere alla alternativa ricostruzione fornita per le intercettazioni, considerate atomisticamente e asseritamente giustificanti il “trattamento di favore” accordato con l'intento di scongiurare azioni esecutive intese alla realizzazione del credito da parte della ditta e di far fronte alle continue pressioni poste in essere dalla stessa – rilevava come l'artificioso frazionamento risulti illecito in quanto in contrasto con i principi di mensilità e onnicomprensività richiesti dal contratto, non mutati nemmeno nello strumento contrattuale del 2020 (nella specie, in ogni caso, non rilevante). Con conclusioni opposte a quelle raggiunte dalle difese, la circolare n. 29/2009, se correttamente interpretata, doveva intendersi nel senso *«...che non va effettuata la verifica sulla situazione debitoria fiscale solo nel caso in cui il valore soglia venga superato con riguardo all'importo complessivamente indicato nel mandato di pagamento, ove questo sia stato emesso per il pagamento di più fatture regolarmente emesse in base alla periodicità prevista dal contratto»*;

(ii) si era contestato, da parte del dir. Tritto e della Sig.ra Montemurro, il quadro indiziario derivante dalle intercettazioni telefoniche svolte tra soggetti terzi, con mancata prova di alcun loro coinvolgimento doloso nella vicenda.

Sul punto la Procura, nel richiamare l'orientamento ermeneutico affermato dalla giurisprudenza della Cassazione (cfr. sez. IV penale, n. 18070/2021),

valevole anche nelle intercettazioni tra terzi, rilevava come queste nella fattispecie siano dotate dei requisiti di verisimiglianza, coerenza, gravità e non contraddizione, visto peraltro che le modalità ivi emerse corrispondono a quelle di artificioso frazionamento nella realtà riscontrate. Né può ritenersi probante, con riferimento alla posizione della Montemurro, la circostanza che la stessa sia stata abilitata ad interrogare il sistema informatico relativo alle pendenze bloccanti solo nel 2019, visto che *«... esiste (almeno) un altro modo di condurre la verifica di irregolarità pur non avendo il profilo come relativo operatore sul sito “MEPA”. E’ sufficiente l’invio di una PEC ad un determinato indirizzo dell’Ag.E. recante un modulo compilato secondo le istruzioni contenute in una circolare con tutti i dati necessari per ottenere una risposta dal sistema»*. Da quanto sopra discende la corretta attribuzione in solido per l’intero della responsabilità a titolo di dolo in capo al dirigente del Servizio contabilità e gestione finanziaria della Prefettura e alle due funzionarie addette;

(iii) le difese delle dr.sse Guida e Bellomo avevano dedotto che la circolare citata nell’invito (postulante l’esigenza di una verifica della regolarità anche della posizione del cedente) riguardasse la cessione dei crediti, istituto del tutto distinto da quello relativo alla cessione del ramo d’azienda.

Il Requirente, nell’evidenziare che la norma nella fattispecie rilevante è quella recata dall’art. 2559 c.c. (e non quella di cui all’art. 2558 c.c.), osservava che *«... Il fatto che le cessioni dei crediti vantati dalla Lascaro nei confronti dell’Amministrazione dell’Interno alla “GFL service” siano avvenute nell’ambito di un fenomeno di acquisto d’azienda nulla toglie, evidentemente, alla loro fondamentale riconducibilità al medesimo istituto regolato, quanto*

alla disciplina comune, dagli artt. 1260 ss., Cod. civ.; l'art. 2559 è in rapporto di specialità rispetto all'art. 1260, e contiene, rispetto ad esso (e successive disposizioni) uno specifico regime di opponibilità»;

(iv) era stata, inoltre, dedotta l'inattualità e la non concretezza del danno, con riferimento alla giurisprudenza amministrativo-contabile in materia di "danno da mancata entrata tributaria" (cfr. difese della dott.ssa Camerini) e avuto riguardo alla recuperabilità del supposto danno da parte della P.A. (cfr. difese della sig.ra Santorufo).

Tali difese, nella prospettazione attorea, sarebbero sprovviste di pregio, trattandosi nella specie non di danno da mancata entrata tributaria bensì da indebito esborso: in tal caso «...*l'obbligazione tributaria insoddisfatta rimane sullo sfondo del rapporto che qui interessa, come mero presupposto esterno per l'applicabilità di una norma che impedisce l'esecuzione di una obbligazione, con l'effetto di **mantenere nel patrimonio del debitore – ossia nel Pubblico Erario – una determinata somma. È chiaro che se questa somma, invece, fuoriesce dal patrimonio al di fuori dei presupposti che lo consentono, si crea un indebito depauperamento pari a quella somma sborsata, che non doveva esserlo. È questo il danno che qui si contesta. E, secondo le regole generali, esso si attualizza e diviene concreto nel momento del concreto pagamento. È quindi concreto e attuale tutto il danno contestato***»; risulterebbe, pertanto, nella fattispecie incontestabile la dannosità della spesa derivante dalla condotta dei convenuti, e ciò anche a voler considerare la circostanza di come «...*la frustrazione dello scopo della norma violata abbia fatto scemare significativamente la possibilità di realizzazione (non coattiva) della pretesa fiscale ...*».

Ritenendo, in definitiva, sussistere tutti gli elementi fondanti la responsabilità amministrativa, il Requirente si soffermava conclusivamente sulla sussistenza dei coefficienti rappresentativo e volitivo propri del dolo in capo sia alle funzionarie del predetto servizio sia in capo al dirigente dello stesso, configurandosi per quest'ultimo quanto meno il dolo eventuale o, in via gradata la colpa grave. Parimenti, un atteggiamento gravemente colposo emergerebbe dalle condotte della dr.ssa Camerini, che avrebbe trascurato i doveri di controllo sulla stessa incombenti in qualità di Viceprefetto Vicario e sostituto funzionario delegato, e delle dr.sse Guida e Bellomo, che *«...disposero la spesa non curandosi affatto di verificare che alcuno dei preliminari e indispensabili passaggi necessari per mandarla ad effetto fossero svolti»*.

Quanto al riparto del danno, da quantificarsi nella somma di € 205.522,18, corrispondente alle complessive erogazioni effettuate pur sussistendo l'impedimento bloccante previsto dalla citata normativa, la Procura riteneva che: Tritto Michele, Santorufo Luigia e Montemurro Maria Franca dovessero rispondere in solido a titolo di dolo per l'importo pari ad € 196.758,87 e che tale danno, in via sussidiaria e a titolo di colpa grave, dovesse essere addebitato a Camerini Rosalia Ermelinda (e, in via di estremo subordine, allo stesso dirigente Tritto nella misura del 50% della cifra corrispondente ai mandati emessi nel periodo successivo alle sua dimissioni); la somma pari ad € 8.763,31 andasse imputata a titolo di colpa grave in parti eguali a Francesca Guida e ad Antonia Bellomo.

Per le suindicate causali la Procura chiedeva condannarsi i convenuti, nelle parti indicate, salvo diverso avviso del Collegio, al pagamento in favore del

Ministero dell'Interno della somma complessiva di € 205.522,18, ovvero della diversa somma accertanda, con maggiorazione di interessi legali, rivalutazione monetaria e spese di giudizio, come per legge.

- Con memoria difensiva del 23/12/2022 Santorufo Luigia, rappresentata dall'avv. Giacomo Marchitelli, dopo aver richiamato il contenuto delle deduzioni difensive presentate nella fase preprocessuale, contestava le argomentazioni dell'Inquirente sotto i profili di seguito indicati.

Insussistenza dell'antigiuridicità della condotta. Dalla ricostruzione del quadro normativo di riferimento emergerebbe, in sintesi, che *«il pagamento non va inteso come la fase della spesa nel suo significato giuscontabile (di emissione del mandato di pagamento), bensì come adempimento di un'obbligazione pecuniaria per lo più contrattuale»*, che, *«di norma, diverse fatture identificano distinti pagamenti intesi nell'accezione privatistica...»* ivi indicata, che *«nei contratti di fornitura di beni e servizi vale il criterio del pagamento dei beni e servizi di volta in volta forniti, in base alla concomitante periodicità prevista dai contratti stessi o dagli usi»*.

La convenuta, sul punto, evidenziava tra l'altro:

- che, fin da subito, l'Ufficio Depenalizzazioni dell'Area III della Prefettura *«...individuava il presupposto per procedere al pagamento del servizio - pagamento inteso nell'accezione privatistica di adempimento dell'obbligazione contrattuale - non in tutte le prestazioni (diritto di chiamata; spese di trasporto; indennità chilometrica; etc.) fornite indistintamente per tutti i veicoli in un determinato mese (come contrattualmente previsto), bensì nella fine del periodo di custodia di ciascun singolo veicolo: momento in cui venivano in rilievo tutte le prestazioni fornite, per quello specifico veicolo, fin*

dal recupero del mezzo e per l'intero periodo di custodia (e, quindi, prestazioni rese in più mesi (e anche anni) precedenti quello di fatturazione)»;

- che *«la periodicità mensile della fatturazione prevista dal contratto veniva sostituita nella prassi dalla periodicità del termine del periodo di custodia del singolo veicolo»;*

- che *«trattandosi del pagamento, con un unico mandato, di più fatture regolarmente emesse secondo la periodicità affermatasi nella prassi, in conformità alla suddetta circolare n. 29/2009 la verifica prevista dall'art. 48-bis del DPR 603/72 andava e veniva effettuata sulla singola fattura e non sull'ammontare complessivo del mandato di pagamento, indipendentemente dall'importo di questo»;*

- che questa era la prassi, da ritenersi legittima e lecita, consolidata da molti anni e con riferimento anche ad altre ditte fornitrici, nel momento in cui, con ordine di servizio prot. n. 14370 del 25.5.2015, veniva assegnata la gestione delle spese di custodia dei veicoli sequestrati;

- che, *«...a fronte di una diversa periodicità concordata dalle parti per esclusive comuni esigenze di semplificazione, nessun artificioso frazionamento di un unico pagamento è riscontrabile nel caso di specie»;*

- che *«...nessun rilievo è stato sollevato, in merito, dalla Ragioneria Territoriale dello Stato di Matera in sede di controllo sui rendiconti relativi al pagamento delle spese di custodia dei veicoli sequestrati ...»;*

- che, chiarito *«... che il mese di riferimento ai fini della verifica del valore soglia di cui all'art. 48-bis del DPR 603/72 non può essere quello di emissione della fattura, ma deve necessariamente essere quello in cui sono forniti i servizi oggetto di fatturazione, dalla disamina analitica di tutte le*

fatture oggetto dei pagamenti effettuati (rectius dei mandati di pagamento emessi) a valere sui capitoli di bilancio gestiti dalla sig.ra Santorufò nel periodo oggetto del presente giudizio, risulta che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Procura, il corrispettivo mensile dovuto alla ditta Lascaro è, in ogni caso, sempre inferiore al valore soglia di cui all'art. 48-bis del DPR 602/73».

Insussistenza del nesso di causalità. Nella memoria si evidenziava che la mancanza di violazione o esclusione della norma escludeva l'esistenza di indebiti esborsi che, in ogni caso, sarebbero riconducibili al sistema di fatturazione, e non di pagamento, e pertanto addebitabili all'Ufficio Depenalizzazioni, e non al Servizio "Contabilità e Gestione Finanziaria", che si era limitata a seguire una prassi vigente.

Insussistenza dell'elemento soggettivo. Con riferimento al profilo soggettivo doveva sicuramente ritenersi insussistente il dolo, visto che la deducente non aveva ideato ed attuato alcun percorso illecito ma aveva «...seguito il sistema di fatturazione e pagamento che era stato introdotto fin dal 2008 e che, quindi, era già in uso quando, nel 2015, le è stata assegnata la gestione delle spese di custodia dei veicoli sequestrati»; né poteva configurarsi la colpa grave visto che, nell'adeguarsi a tale prassi, non aveva mai ricevuto alcun rilievo dai dirigenti pro-tempore del Servizio e dal Viceprefetto vicario (che «...avrebbero potuto e dovuto accertare la legittimità della spesa ed intervenire in presenza di eventuali anomalie o errori»), oltretutto dalla Ragioneria Territoriale dello Stato di Matera.

In ogni caso, la colpa grave sarebbe comunque esclusa «... dalla complessità e delicatezza delle implicazioni derivanti dalle disposizioni dell'art. 48-bis del

DPR 603/72», che «... hanno richiesto l'intervento di successive circolari ministeriali interpretative di concetti e fattispecie squisitamente giuridiche... che, in quanto tali, esulano di per sé dalle conoscenze di funzionari economico-finanziari che, come nel caso della sig.ra Luigia Santorufo, per quanto scrupolosi ed attenti, siano in possesso del solo diploma di ragioneria, e necessitano, prima ancora che del controllo, dell'indirizzo e supporto tecnico-giuridico dei dirigenti sovraordinati».

Insussistenza della certezza e attualità del danno. Si contestava l'inattualità e difetto di concretezza del danno in questione, da configurarsi sostanzialmente come danno da mancata entrata, non essendo prescritti né estinti i crediti dell'Agenzia delle Entrate e degli enti della riscossione.

Errata quantificazione del danno. Dalla relazione della Guardia di Finanza «...le somme (che sarebbero state) indebitamente corrisposte alla ditta Lascaro ammontano a complessivi € 160.520,61 e non ad € 196.758,87, dovendo essere computati solo gli importi delle fatture evidenziate in grassetto», importo del quale «... solo € 68.595,21 potrebbero malauguratamente essere imputati alla sig.ra Santorufo - in solido con il dott. Tritto - in quanto relativi ai pagamenti effettuati a valere sul capitolo di bilancio n. 2955 (Res. 2016 e Eserc. 2017) assegnato alla sua gestione in base al richiamato ordine di servizio del 25.5.2015 (“gestione capitoli di spesa riguardanti (...) le spese di custodia dei veicoli sequestrati”)».

La suindicata convenuta chiedeva, in definitiva, che fosse dichiarata l'infondatezza della domanda attorea, rideterminando in via subordinata, in € 68.595,21 l'importo dell'esborso indebito, da ridursi nell'esercizio del potere riduttivo nella sua massima estensione, con ogni statuizione di legge anche in

relazione alle spese del giudizio.

- Con atto del 28/12/2022 la Sig.ra Montemurro Maria Franca, rappresentata e difesa dall'avv. Vito Agresti, contestava ogni addebito mosso, rilevando quanto segue.

Liceità della condotta amministrativa. Nonostante quanto previsto dall'art. 6 del contratto di affidamento n. 2029 del 20/08/2008, non può univocamente concludersi per l'emissione di singola fattura mensile accorpante tutti i corrispettivi dovuti per quel periodo di tempo, visto quanto disposto dal Ministero dell'Interno con circolare n. 17/2013, che ha precisato che *“per quanto concerne le spese di custodia dei veicoli sequestrati, la rilevazione dovrà essere effettuata analiticamente, riportando gli importi riferiti ai singoli debiti, e non più su base mensile come precedentemente previsto”*; la convenuta evidenziava di aver sempre agito nel rispetto delle direttive ministeriali che, a causa della mancanza di fondi, erano state impartite dettando precise indicazioni alle amministrazioni periferiche per la rendicontazione dei debiti scaduti (cfr. circ. n. 15/2013), senza che le modalità operative adottate fossero mai contestate. L'operato adottato dall'esponente, poi, risultava conforme alla circolare n. 29/2008 del MEF che, nel caso di emissione di unico mandato relativo a diverse fatture, non implicava la necessità della verifica nel caso di superamento della soglia di diecimila euro. Si rilevava, inoltre, che *«... sarebbe stato estremamente difficoltoso per il Custode-acquirente emettere un'unica fattura, con cadenza mensile, che tenesse conto di tutte le prestazioni rese nel periodo di riferimento e, ancor più difficoltoso sarebbe stato per la Stazione Appaltante verificare la rispondenza tra quanto fatturato e la prestazione concretamente effettuata»*.

D'altronde, la mancanza di irregolarità nelle procedure seguite emergeva anche da quanto esplicitato nella esibita nota del 19/09/2018 a firma della dr.ssa Guida; si evidenziava, infatti, che l'operato dei funzionari «...è oggetto di molteplici e successivi controlli: prima da parte del dirigente di ragioneria e del Vice Prefetto Vicario, all'esito dei quali il pagamento viene materialmente predisposto e il relativo titolo inviato alla Banca d'Italia che si occupa di accreditare le somme al beneficiario; successivamente, un ulteriore controllo è effettuato, in sede di rendiconto annuale, dalla Ragioneria Territoriale dello Stato la quale si occupa di verificare la regolarità di tutti i pagamenti effettuati nell'esercizio precedente e, in caso di riscontro positivo, come nel caso di specie, "vista" il rendiconto attestando la regolarità contabile dello stesso».

Dopo aver ricostruito le dinamiche procedimentali interne, si rappresentava che, «alla luce delle direttive Ministeriali, non può residuare alcun dubbio in ordine alla liceità della condotta tenuta dalla Sig.ra Maria Franca Montemurro alla quale, avendo semplicemente svolto il proprio lavoro con le modalità di sempre, non può ragionevolmente essere addebitata alcuna responsabilità».

Assenza del nesso di causalità. Anche qualora fosse ritenuto sussistente l'evento lesivo, lo stesso non potrebbe in alcun modo essere ricondotto all'operato della deducente che, all'epoca dei fatti contestati, non avrebbe potuto effettuare alcuna verifica a sistema avendo richiesto al portale "MEPA" la relativa abilitazione solo nel giugno 2019. Né sarebbe stata percorribile l'alternativa dell'invio di una PEC all'Agenzia delle Entrate, considerato che la Prefettura di Matera non aveva mai inteso utilizzare tale *modus operandi*.

Assenza dell'elemento soggettivo. La convenuta evidenziava come la Procura avesse prima ritenuto che non potesse parlarsi di preordinazione in senso proprio, mancando l'evidenza dell'originario collegamento tra modalità di fatturazione e volontà elusiva della normativa in questione, e avesse poi ritenuto sussistente il dolo senza spiegare come sia ravvisabile la comune intenzione dei protagonisti della vicenda di erogare somme dovute, ma inesigibili, e in che modo l'esponente sia stata complice di tale disegno, e ciò anche in considerazione del fatto che il *modus operandi* in questione era stato sempre adottato anche per altre ditte.

Invalidità e/o inutilizzabilità dell'intercettazioni. Con riferimento alle intercettazioni *inter alios*, la convenuta (richiamando anche quanto stabilito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 366/1991) riteneva che le stesse non potessero essere ritenute valide o, comunque, utilizzabili a suo carico, visto il divieto disposto dall'art. 270 c.p.p., sicuramente valevole anche nei giudizi risarcitori. In ogni caso, riteneva che da tali intercettazioni non emergesse alcun suo coinvolgimento nella attribuzione di indebiti vantaggi al privato, come nella memoria in esame estesamente argomentato.

Quantificazione del danno. Evidenziava, poi, di essersi occupata «...*solo ed esclusivamente del riordino e della verifica delle fatture afferenti all'esercizio 2013 i cui fondi furono erogati dal Ministero a distanza di ben quattro anni*», fatture rispetto alle quali «... *solo euro 98.984,10 furono "locupletati" dalla ditta Lascaro, mentre, la restante somma, pari ad euro 36.700,00, andarono a beneficio dell'amministrazione previdenziale*». La ripartizione delle poste dannose ipotizzata dal Requirente risultava, pertanto, del tutto fuorviante ed errata, mancando inoltre «... *qualsivoglia dimostrazione in ordine ai requisiti*

di concretezza ed attualità del presunto danno erariale...», in quanto «...ove la ditta Lascaro avesse già corrisposto quanto dovuto, sanando la propria posizione debitoria nei confronti del fisco, nessun danno erariale potrebbe continuare ad essere paventato».

La convenuta chiedeva, pertanto, che fosse accertata e dichiarata l'assenza di responsabilità a suo carico, istando, in via subordinata, per una più vantaggiosa ripartizione del danno e per l'esercizio del potere di riduzione dell'addebito, con vittoria di spese e competenze di lite.

- Con memoria del 27/12/2022 si costituiva in giudizio il dr. Michele Tritto, rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Di Cuia, che, nel rilevare di non essere coinvolto nel procedimento penale come numericamente individuato nell'atto di invito e a pag. 33 della citazione, evidenziava quanto segue.

Assenza di concretezza ed attualità del danno. Si contestava l'assenza dei necessari requisiti del nocumento risarcibile, sia che si riconducesse il danno a fattispecie di mancata riscossione sia che lo si riconducesse a fattispecie di indebito esborso, in quanto: nel primo caso la Procura non avrebbe fornito la prova che i debiti fiscali della ditta in questione non siano più esigibili e, quindi, si sia verificata una concreta *deminutio patrimonii* a carico dell'Erario; nel secondo caso, l'erario potrebbe comunque agire per la *repetitio indebiti*, i cui termini prescrizionali non sarebbero ancora decorsi.

Il quadro di riferimento. Nel premettere che, «...a causa della grave situazione finanziaria del bilancio dello Stato e degli esigui accreditamenti ricevuti dal Ministero dell'Interno per la gestione delle spese di custodia, molto spesso la Prefettura di Matera si vedeva costretta a liquidare a distanza di molto tempo le fatture ricevute dai vari fornitori», il convenuto evidenziava

che «A ben vedere la infelice formulazione della clausola contrattuale relativa alle modalità di fatturazione e liquidazione dei compensi, di cui all'art.6 del contratto Rep.2029 del 20/08/2008, si presta ad almeno un'altra interpretazione, del tutto difforme da quella su cui la Procura ha costruito il suo impianto accusatorio. Infatti una corretta analisi lessicale della clausola contrattuale sopra richiamata condurrebbe a ritenere che l'espressione "con cadenza mensile" sia riferita all'erogazione dei corrispettivi e non ai servizi resi nel corso del mese». D'altronde: come risulta dalla nota prefettizia del 01/10/2018, indirizzata al Ministero dell'Interno, la verifica disposta a seguito dell'avvio dell'indagine giudiziaria non aveva evidenziato irregolarità nel comportamento degli addetti al servizio che avevano liquidato le fatture relative alle prestazioni mensili come previsto dal contratto; sin dall'inizio del rapporto contrattuale, e quindi ben prima dell'arrivo dell'esponente alla Prefettura di Matera (luglio 2010), la ditta aveva effettuato la fatturazione con riferimento al singolo veicolo preso in custodia, modalità che erano state condivise ed avallate dall'Area III, competente a verificare l'effettivo svolgimento della prestazione fatturata e fornire il nulla osta al relativo pagamento (evidenziava, peraltro, che nel periodo in contestazione il Viceprefetto vicario dr.ssa Camerini era dirigente reggente di tale area e aveva apposto il predetto nulla osta). Solo successivamente la fattura perveniva al deducente che, in relazione al capitolo di bilancio interessato, assegnava la pratica alla Santorufo o alla Montemurro «...le quali avevano il compito di verificare l'assenza di cause ostative al pagamento»; nell'ulteriore fase la pratica veniva trasmessa al convenuto che effettuava le verifiche di sua competenza. Orbene, descritto il sistema di gestione delle pratiche di

liquidazione, il predetto convenuto evidenziava come non fosse comprensibile il motivo per il quale «... *avrebbe dovuto procedere a controlli esulanti la sua competenza che, è bene ribadire, era quella di finalizzare l'iter di pagamento delle fatture munite di nullaosta, di DURC, di copertura di bilancio e - nel caso di pagamenti superiori a € 10.000,00 - della preventiva verifica prevista dall'art. 48 bis del DPR n. 602/1973. Nessun altro controllo rientrava nelle competenze del Tritto prima dell'emissione del mandato di pagamento*»; né la Procura avrebbe fornito «...*la prova che se la fatturazione avesse seguito una prassi differente i relativi importi sarebbero stati superiori alla soglia "bloccante" prevista dall'art. 48 bis del DPR n. 602/1973*».

Si evidenziava, inoltre, come: le considerazioni del P.M. in ordine alla posizione del deducente risultassero del tutto sprovviste di prova, e dovessero essere derubricate a mere supposizioni, indebitamente fondate su quanto emerso dalle intercettazioni telefoniche disposte dalla procura penale a carico di altri soggetti, senza che emergesse «...*la traccia di qualsivoglia intercessione, pressione o richiesta effettuata al Tritto, il quale non ha mai posto in essere alcun atto finalizzato a favorire chicchessia*»; risulti del tutto mancante qualsiasi elemento probatorio della volontà dell'evento dannoso, né appaia comprovata una propria condotta colposa che possa dar luogo a responsabilità erariale.

Nella predetta memoria, dopo aver ricostruito i pagamenti effettuati sui capitoli in contestazione, si evidenziava, inoltre, che «...*non essendo stata riscontrata alcuna violazione dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, i tre citati rendiconti inerenti la liquidazione delle spese di custodia dei veicoli*

sequestrati, hanno ottenuto il visto di regolarità contabile dalla Ragioneria Territoriale dello Stato di Potenza/Matera, in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 7, comma 1 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 10 marzo 2004».

Il convenuto, non senza richiamare quanto disposto dalla circolare del MEF n. 29/2009, rappresentava: che si era dimesso dall'impiego a decorrere dal 01/02/2018 e, quindi, non poteva in ogni caso rispondere degli importi dei mandati emessi tra quella data e il 19/02/2018; che andavano, inoltre sicuramente esclusi dal danno imputabile gli ulteriori pagamenti dallo stesso indicati nella memoria; che «...alcuna pressione dettata da favoritismi indimostrati ed inesistenti è stata mai esercitata dal Tritto, la cui unica preoccupazione era quella di rispettare i termini di pagamento imposti dalla normativa vigente».

Il convenuto chiedeva, in conclusione, che si accertasse e dichiarasse che nessuna responsabilità è ascrivibile a suo carico, con assoluzione da ogni addebito e liquidazione delle spese processuali.

- Con memoria di costituzione e difensiva del 12/12/2022 la Dr.ssa Camerini Rosalia Ermelinda, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Gallipoli, nel premettere di essere estranea ai fatti accertati in capo al Dirigente e alle Funzionarie del Servizio contabilità, eccepiva quanto segue.

Elemento oggettivo - Difetto dei requisiti di certezza, concretezza e attualità del danno. La convenuta evidenziava «che i debiti della impresa Lascaro nei confronti dell'Erario (sulla scorta degli atti acquisiti al fascicolo istruttorio) non sono prescritti, né risultano estinti ad altro titolo» e «che secondo la giurisprudenza contabile, per le fattispecie di danno da mancata

entrata/riscossione, il danno si attualizza nel momento in cui diviene inesigibile e/o con la perdita del diritto creditorio della P.A.».

Nella fattispecie si tratterebbe non di danni da indebito esborso, come sostenuto dalla Procura, ma indubbiamente di danni da mancata entrata/riscossione in quanto:

- il testo e la *ratio* della norma di cui all'art. 48-bis del DPR n. 602/1973

*“...non lasciano dubbi in ordine al fatto che il c.d. blocco dei pagamenti sia **unicamente preordinato alla riscossione dei crediti erariali di natura tributaria e/o contributiva iscritti a ruolo**”* (si richiamavano, sul punto, specifici precedenti del Giudice contabile);

- *“non può sostenersi che l'«obbligazione tributaria insoddisfatta rimane sullo sfondo del rapporto che qui interessa» (id est: il rapporto fra soggetto privato creditore e la P.A. debitrice), per la semplice ragione che è proprio l'esistenza di obbligazioni tributarie e/o contributive non adempiute che legittima il blocco dei pagamenti in funzione della riscossione crediti erariali”;*

- *“il c.d. blocco dei pagamenti non ha l'effetto di «mantenere» le somme nel «patrimonio del debitore» (id est: la P.A. debitrice), trattandosi di somme, invece, destinate ad essere direttamente riversate all'agente riscossione a tacitazione dei crediti erariali di natura fiscale e/o contributiva”;*

- la Procura non ha esplicitato quale sia l'amministrazione danneggiata diversa dall'Amministrazione finanziaria per effetto della mancata riscossione dei crediti tributari, né può ritenersi a tal fine interessata l'Amministrazione dell'interno, visto che i pagamenti in questione, avendo ad oggetto prestazioni di custodia di veicoli sequestrati, sono a carico dei relativi proprietari.

Ad ulteriore supporto di tale eccezione si chiedeva disporsi *«... istruttoria per*

acquisire al fascicolo del presente giudizio:

- tutti gli atti posti in essere per il soddisfacimento dei debiti tributari della impresa Lascaro e segnatamente gli atti di pignoramento e le ipoteche su beni immobili;

- tutti gli atti relativi ai recuperi sino ad oggi effettuati a scomputo delle pendenze della impresa Lascaro;

- tutti gli atti dei pagamenti direttamente effettuati dalla impresa Lascaro a scomputo delle proprie pendenze».

Elemento soggettivo – Difetto di condotta contraria agli obblighi di

controllo. Si esponeva che la dr.ssa Camerini ha adempiuto agli obblighi di controllo facenti capo al funzionario delegato in quanto:

- il Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria, «... al quale erano preposti il Dirigente Tritto e le Funzionarie Santorufò e Montemurro (già attinti dall'indagine penale e convenuti nel presente giudizio), svolge, fra l'altro, tutte le attività relative ai pagamenti alle imprese, dalla acquisizione delle fatture, fino alla elaborazione dell'ordine di pagamento»; tale servizio, tra l'altro, «svolge le attività preordinate a garantire l'applicazione dell'art. 48 bis DPR 602/1973 e gli effetti ivi previsti ovvero verifica, per i pagamenti di fatture di importo superiore a € 10.000,00 (€ 5.000,00 dal 1.3.2018), le pendenze dell'impresa con l'Erario mediante accesso diretto a sistema di Agenzia Entrate-Riscossione e, in caso negativo, acquisisce apposita certificazione liberatoria» ed «elabora l'ordine di pagamento, corredandolo di tutta la documentazione probante i presupposti per disporre il pagamento»;

- rispetto alle attività di tale Servizio, «portate a conclusione dal Dirigente di esso Ufficio con la «firma» sugli ordini di pagamento, il compito proprio del

«funzionario delegato», cui compete apporre la propria «firma» sugli ordini per renderli esecutivi, è quello di controllare la documentazione posta a corredo degli ordini per la verifica dei presupposti che legittimano il pagamento e, segnatamente, quello della pertinenza della spesa ai fini della elaborazione dei “rendiconti” da inviare alla Ragioneria Generale dello Stato»;

- l'autonomia funzionale propria del Servizio Contabilità «...esclude in radice che gli obblighi di controllo del «funzionario delegato» comportino, per quest'ultimo, anche l'onere di rifare l'intera istruttoria;

- gli «obblighi di rendicontazione» dell'«ordinatore secondario» (nella specie, la Prefettura) attengono propriamente alla verifica della rispondenza della spesa effettuata con la destinazione impressa alle risorse finanziarie assegnate dall'«ordinatore primario» (Ministero dell'Interno)»;

- dalla disamina dei fascicoli relativi ai pagamenti in questione acquisiti dalla Procura risulta «... evidente che la Dott.ssa Camerini, nel firmare gli ordini di pagamento all'impresa Lascaro Graziantonio, non è venuta meno ai doveri di controllo propri del «funzionario delegato», avendo verificato, volta per volta, che i documenti a supporto degli ordini di pagamento erano completi ed attestavano tutti i presupposti -compreso quello necessario alla «rendicontazione»- per rendere esecutivi i pagamenti».

Elemento psicologico - Difetto colpa grave. Si eccepiva che l'esponente non è imputabile a titolo di colpa grave, considerando, tra l'altro, che:

- «...anche secondo il parametro della diligenza media ...nell'adempimento dei propri obblighi di controllo non era effettivamente nelle condizioni di scoprire le condotte illecite degli agenti del Servizio Contabile» essendo del

tutto estranea alle condotte degli agenti di tale Servizio;

- la precostituzione a monte del frazionamento delle fatturazioni «...**ha fatto sì che la problematica delle verifiche ex art. 48 bis cit. sia rimasta totalmente estranea alla procedura di pagamento e, quindi, all'azione di controllo della Dott.ssa Camerini**»;

- «*all'epoca, la fiducia riposta nel Dirigente e nei due Funzionari del Servizio Contabilità determinava un plausibile e giustificato affidamento sulla correttezza del loro operato, confortato anche dal fatto che le pratiche consegnate per la firma erano sempre state corredate da ogni necessaria documentazione*»;

- «*...anche la Ragioneria Generale dello Stato, in sede di controllo dei rendiconti ex D.Lgs. 123/2011 -a cui sono allegati tutti i documenti a supporto di ciascun ordine- non rilevò alcuna anomalia rispetto ai pagamenti effettuati all'impresa Lascaro, obliterando tutta la documentazione e vistando, senza rilievi di sorta, la rendicontazione*».

Si evidenziava, inoltre, che, «... *la Dott.ssa Camerini, proprio nel periodo in considerazione, era onerata dei gravosi adempimenti connessi al ruolo di Vice Prefetto Vicario e di Dirigente Reggente dell'Area III ...*» e, quindi:

- «*...oltre a sostituire all'occorrenza il Prefetto, doveva adempiere quotidianamente alle incombenze, numerose e gravose, proprie del Vice Prefetto Vicario*»;

- doveva attendere alle incombenze dell'Area III, numerose e gravose visto che la stessa, «*...nel periodo in considerazione, era quella con i maggiori carichi di lavoro ...*».

La suindicata convenuta, insistendo perché si adottasse ex art. 102 c.g.c. il

richiesto provvedimento istruttorio, chiedeva che fosse dichiarata inammissibile ed infondata la pretesa erariale azionata nei suoi confronti, con assoluzione da ogni addebito e liquidazione delle spese processuali in suo favore.

- Con separate memorie difensive e di costituzione del 28/12/2022 la dr.ssa Rita Guida (temporaneamente assegnata alla reggenza del Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria della Prefettura-UTG di Matera per sei mesi con decorrenza dal 21/05/2018), e la dr.ssa Antonia Bellomo (Prefetto in carica della Prefettura-UTG di Matera all'epoca dello svolgimento dei fatti), rappresentate e difese dall'avv. Giovanni Francesco Paternoster, esponevano che – richiesto dalla GFL Service s.r.l., cessionaria del ramo d'azienda ditta Lascaro Graziantonio, il pagamento di alcune fatture arretrate per i servizi svolti da quest'ultima – avevano correttamente provveduto ad effettuare, e controllare che venissero effettuate, le dovute verifiche presso l'Agenzia delle Entrate, l'INPS e l'INAIL nei confronti del solo soggetto richiedente.

Nelle memorie si ribadiva *«l'assenza di qualsiasi omissione o comportamento negligente, grave o lieve...»* da addebitarsi alle deducenti, che invece si sono scrupolosamente attenute ai propri doveri di ufficio. Le circolari del MEF e della RGS in tema di cessione del credito, sulle base quali la Procura aveva ritenuto che le predette verifiche andassero effettuate anche nei confronti della ditta cedente, non riguardano infatti la fattispecie in esame, concernente un caso di cessione d'azienda che, per le ragioni ampiamente illustrate nelle memorie con numerosi richiami giurisprudenziali, deve essere considerato istituto tutt'affatto diverso.

Le convenute rimarcavano che, per l'ipotesi della cessione d'azienda:

- «... non esiste una prassi regolamentare in tema di verifiche ex art. 48Bis, né le regole in tema di cessione di credito potranno mai essere applicate, essendo diversi gli istituti e gli effetti di questi ultimi, nonché insussistenti i motivi e le ragioni che hanno reso necessaria l'introduzione della richiamata prassi (unicamente) in caso di cessione di credito»;

- la responsabilità del cessionario «... in relazione ai debiti aziendali è disciplinata dalla legge. Al di fuori di tali ipotesi, non è possibile né legittimo opporre al cessionario alcuna situazione debitoria del cedente precedente o successiva alla cessione» (cfr. art. 2560 c.c.);

- che, in tema di riscossione dei tributi, è stata introdotta speciale normativa (cfr. art. 14, commi 1, 2 e 3, del D.lgs. n. 472/1997) che, «...per evitare la dispersione della garanzia patrimoniale del contribuente in pregiudizio dell'interesse pubblico, estende la responsabilità solidale e sussidiaria del cessionario anche alle imposte e alle sanzioni riferibili alle violazioni commesse dal cedente nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché alle imposte e alle sanzioni già irrogate e contestate nel medesimo periodo, anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore, sempre che risultino dagli atti dell'ufficio»;

- che esiste la indicata specifica «...normativa che garantisce la piena conoscenza e conoscibilità, da parte dell'Amministrazione Finanziaria e quindi della Agenzia delle Entrate, sia in merito alla cessione che ai suoi tempi e contenuti».

Si osservava, poi, che «tale normativa rende l'evidenza che SOLO ED ESCLUSIVAMENTE L'AGENZIA DELLE ENTRATE era in grado di perfettamente conoscere, e valutare l'esistenza di un obbligo della cessionaria di rispondere

delle obbligazioni anche tributarie della cedente, nei limiti legislativamente previsti, non potendo la società acquirente essere chiamata a rispondere diversamente ed oltre tali limiti. Pertanto, il comportamento della P.A. ostativo al pagamento di crediti compresi nell'ambito più generale della cessione di azienda per la sussistenza di debiti tributari della cedente per i quali NON vi sia responsabilità del cessionario A NORMA DI LEGGE è sicuramente comportamento manifestamente illegittimo»; conseguentemente, «La richiesta sulla esistenza di debiti tributari in genere del cedente, ove non ricompresi nel perimetro degli obblighi imposti al cessionario, oltre che perfettamente inutile sarebbe stata palesemente illegittima».

Nelle memorie si evidenziava, in definitiva, come, per quanto nelle stesse esposto, non fosse possibile ravvisare, nei rilievi mossi alle deducenti, «...alcun comportamento illegittimo, e benché meno una fattispecie colposa, addirittura connotata da gravità»; si riteneva che «Almeno sulla carenza dell'elemento soggettivo della colpa grave, in assenza di una disciplina specifica in tema di cessione di azienda ai fini della verifica ex 48-bis D.P.R. 602/1973, non potranno sollevarsi fondati dubbi. L'illecito erariale contestato, sia sul piano oggettivo che soggettivo, è quindi totalmente inesistente...».

Si chiedeva, pertanto, rigettarsi le domande di condanna di cui in citazione assolvendo le convenute da ogni responsabilità, come vittoria di spese e competenze di giudizio.

* * * * *

All'odierna pubblica udienza il P.M. e i difensori dei convenuti illustravano ulteriormente e specificavano gli argomenti svolti negli atti precedentemente depositati, confermando le conclusioni ivi rassegnate.

DIRITTO

Il Collegio è chiamato a valutare la sussistenza di danni erariali connessi agli illeciti pagamenti, oggetto di artificiosi frazionamenti, effettuati alla ditta Lascaro in mancanza della dovuta verifica di cui art. 48-bis del D.P.R. n. 602 del 29/09/1973 e della connessa segnalazione all'agente della riscossione, con conseguente frustrazione delle ragioni erariali rivenienti da ingenti pendenze fiscali.

La pretesa risarcitoria appare fondata per le ragioni di seguito illustrate.

L'art. 48-bis del D.P.R. 29/09/1973, n. 602 ha disposto che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento ivi previsto (trattasi del D.M. 18 gennaio 2008, n. 40, pubblicato nella G.U. 14 marzo 2008, n. 63), le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento per un importo superiore ad una certa soglia, fissata prima in diecimila euro e ridotta dal 1° marzo 2018 a cinquemila euro (per effetto della modifica apportata dall'art. 1, comma 986, della L. 27/12/2017, n. 205, con la decorrenza specificata dal successivo comma 988), devono verificare, anche in via telematica, se il beneficiario sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.

Qualora l'agente della riscossione comunichi che risulta un inadempimento, indica l'ammontare del debito del beneficiario e preannuncia l'intenzione di procedere alla notifica dell'ordine di versamento di cui all'articolo 72-bis del DPR n. 602/1973; la PA sospende il pagamento delle somme dovute al

beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito per i sessanta giorni successivi a quello della comunicazione (art. 3 DM n. 40/2008).

Con Circ. 29/07/2008, n. 22, il MEF, nel ritenere che il termine pagamento, utilizzato nel predetto art. 48-bis, *«... si riferisca elettivamente all'adempimento di un obbligo contrattuale e, comunque, non possa che avere natura privatistica»*, ha, tra l'altro stabilito che *«Al fine di riscontrare la corretta applicazione della disciplina contenuta nell'articolo 48-bis e nel relativo Regolamento, dovrà essere controllato che non siano stati posti in essere artificiosi frazionamenti...»* da individuare con i seguenti criteri: *«...nell'ambito del diritto privato, il pagamento è l'esatto adempimento di un'obbligazione pecuniaria. Cosicché, per individuare il presupposto a cui legare l'obbligo di verifica, occorre avere riguardo alle pattuizioni contrattuali ed alle correlative scadenze stabilite, dovendosi, dunque, non necessariamente fare riferimento all'intero valore del contratto e, al contempo, non potendosi fare riferimento a scadenze diverse da quelle minime positivamente stabilite dal contratto stesso»*.

Con successiva Circ. n. 29 dell'08/10/2009 il MEF ha specificamente affrontato la fattispecie concernente il pagamento concomitante di più fatture, anche di importo inferiore a diecimila euro, *«emesse dal medesimo fornitore e relative a diversi contratti, ma di importo superiore a detta soglia se complessivamente considerate»*, situazione che assume particolare *«... rilevanza nel caso in cui la stessa Amministrazione procede alla liquidazione delle somme spettanti al fornitore attraverso l'emissione di un unico mandato di pagamento, per evidenti ragioni di economicità procedimentale e speditezza dell'azione amministrativa»*; e ciò ritenendo verosimile che, di norma, le

diverse fatture identifichino distinti pagamenti nell'accezione specificata nella precedente circolare n. 22/2008.

Nel caso in cui l'Amministrazione, per esigenze di semplificazione o per momentanea carenza di liquidità, sia indotta alla «...*liquidazione congiunta di più somme dovute*», si è ritenuto non necessario effettuare la prevista verifica qualora sia stata superata la prevista soglia «... *solo con riguardo all'importo complessivamente indicato nel mandato di pagamento emesso*».

Al fine di verificare se nella fattispecie si sia verificato l'artificioso frazionamento paventato nella suindicata disciplina è necessario procedere alla disamina del contratto Rep. n. 2029 del 20/08/2008, con il quale si è disciplinato tra le parti il servizio di recupero, custodia e acquisto dei veicoli oggetto di provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi degli artt. 213, 214 e 214bis del D.Lgs. 30/04/92 n. 285 nell'ambito territoriale della provincia di Matera.

All'art. 6 del testo negoziale, concernente le modalità di pagamento, si è stabilito quanto segue: «*L'erogazione dei corrispettivi dovuti al Custode-acquirente sarà disposta dietro presentazione d'apposita fattura emessa, con cadenza mensile, in base alle prestazioni effettivamente rese nel periodo, previa verifica ed attestazione di regolare esecuzione effettuata, per quanto attiene al recupero, dell'Organo Accertatore che ha richiesto il servizio*».

Deve, preliminarmente, evidenziarsi che non appare condivisibile né utile la particolare analisi lessicale della predetta clausola contrattuale operata dalla difesa del Tritto, che ritiene che l'espressione “con cadenza mensile” debba essere riferita all'erogazione dei corrispettivi e non ai servizi resi nel corso del mese. Si consideri, in primo luogo, che per collegare la prevista “cadenza

mensile” all'erogazione dei corrispettivi, sarebbe forse stata necessaria una diversa la costruzione della frase, con l'apposizione della virgola dopo il sintagma “sarà disposta” (e quindi con l'ipotetica seguente formulazione: «*L'erogazione dei corrispettivi dovuti al Custode-acquirente sarà disposta, dietro presentazione d'apposita fattura emessa, con cadenza mensile, in base alle prestazioni effettivamente rese nel periodo, ...*»); deve, però, essere osservato che, anche in tal caso, rimarrebbe incontestabile l'inequivocabile volontà contrattuale che ha stabilito che tali erogazioni avrebbero dovuto remunerare le “... *prestazioni effettivamente rese nel periodo*”, espressione che, nella generalità e comprensività della formulazione, non avrebbe mai potuto essere riferita alle sole “*prestazioni relative a ciascun veicolo*”.

L'effettiva formulazione della clausola, a maggior ragione, non lascia spazio a nessun dubbio in ordine al fatto che, sulla base del contratto, il *quantum* di corrispettivi da erogare avrebbe dovuto trovare propria partita sinallagmatica nel complesso delle prestazioni complessivamente rese nel periodo, alle quali avrebbe dovuto corrispondere l'emissione di un'unica «...*fattura emessa, con cadenza mensile, ...*».

L'emissione di plurime fatture per ciascun veicolo non vale a frazionare l'entità della prestazione, unitariamente prevista nella ontologica consistenza individuata dal periodo mensile di riferimento; tale segmentazione dell'emissione della documentazione fiscale relativa alla prestazione mensile, che nella prassi si è realizzata, è tutt'affatto diversa dalla configurazione tratteggiata nella circolare n. 29/2009 del MEF, nella quale ciascuna delle molteplici fatture ivi contemplata si riferisce «... *a diversi contratti*», o a distinti pagamenti costituenti l'adempimento di «...*un'obbligazione pecuniaria*

derivante, per lo più, da un rapporto contrattuale»: in tal caso, per esigenze dell'amministrazione erogante, viene effettuato, con unico mandato, il contestuale pagamento di plurime obbligazioni pecuniarie individuate da distinte fatture, così operando un'operazione di "cumulo". Nel caso di specie, invece, risulta effettuata l'operazione specularmente opposta di "frazionamento" in quanto, a fronte di un'unitaria obbligazione pecuniaria corrispondente al complesso delle operazioni rese nel mese di riferimento, risultano emesse plurime fatture onorate con plurimi mandati.

Effettuata la ricostruzione della volontà contrattuale nei termini sopra esposti, sulla stessa non possono, ovviamente, incidere le indicazioni fornite dal Ministero dell'Interno con circolare n. 17/2013 (richiamata dalla difesa della sig.ra Montemurro), che, per la diversa finalità di estinzione dei debiti dei ministeri di cui all'art. 5 del D.L. n. 335/2013 (comportante la esatta individuazione dei debiti commerciali esistenti e del relativo ordine cronologico al fine della successiva liquidazione in base all'anzianità del debito), ha specificato che per le spese di custodia dei veicoli sequestrati, vista l'elevata consistenza dei debiti fuori bilancio, ai fini della predisposizione del previsto elenco, non dovesse essere più indicata la cronologia su base mensile (come stabilito nella precedente circolare n. 15/2013) ma dovesse operarsi la rilevazione analitica degli importi dei singoli debiti; tale indicazione, all'evidenza, non incide (ne avrebbe potuto in alcun modo incidere) sulle scadenze contrattualmente previste come sopra individuate e sull'individuazione dell'entità e periodicità dell'obbligazione pecuniaria ai fini delle segnalazioni previste dalla normativa suindicata.

Nella fattispecie, l'obbligo di procedere alla verifica di cui all'art. 48-bis del

DPR n. 602/1973, nei termini sopra individuati, risulta ampiamente disatteso, pur in pendenza di ingenti pendenze fiscali della ditta Lascaro: dalle certificazioni rilasciate dalla Agenzia delle Entrate – Riscossione, allegate alla relazione prot. n. 78868/26 dell'8/11/2018 della G.d.F. (che ha esposto l'esito dell'attività delegata dall'A.G.O.) con riferimento al periodo in cui sono stati effettuati i pagamenti presi in esame, risulta un'esposizione debitoria della ditta Lascaro nei confronti dell'erario di ben € 1.005.603,65 alla data del primo pagamento del 03/04/2017, notevolmente peggiorata alla data dell'ultimo pagamento del 27/07/2018, quando la complessiva pendenza risulta ascesa alla considerevole somma di € 1.583.743,74.

Le fatture sono state emesse dalla ditta in completa difformità rispetto a quanto stabilito nell'art. 6 del contratto sottoscritto tra le parti, in quanto ne sono state confezionate diverse nello stesso mese e addirittura nello stesso giorno.

Dalla predetta relazione resa dalla G.d.F. risulta che qualora, invece fossero state considerate le prestazioni rese nel periodo mensile di riferimento per tutti i veicoli in custodia, considerato l'elevato numero degli stessi (dall'elenco dei mezzi in custodia giudiziaria allegato all'atto di acquisto del ramo d'azienda della ditta individuale Lascaro Graziantonio da parte della società GFL Service srl risultano ben 498 mezzi), «... tenuto conto dell'importo minimo dell'onere di custodia giornaliera statuito contrattualmente (euro 1,77 al giorno per ciascun mezzo, per i veicoli più grandi l'importo si incrementa a 2,95) cui vanno aggiunti diritti di chiamata e spese di recupero, si può agevolmente dedurre che mensilmente l'onere complessivo per la custodia dei suddetti veicoli supera di gran lunga l'importo di 10.000 euro oltre il quale,

come detto, nasce l'obbligo di verifica della posizione debitoria presso Equitalia (ora Agenzia della Riscossione)». Infatti, pur volendo considerare solo l'onere giornaliero di custodia più basso di € 1,77, si otterrebbe una spesa mensile (30 giorni) di € 53,10 per veicolo che, moltiplicata per il numero di 498 mezzi in custodia, determinerebbe un complessivo importo dovuto mensile di € 26.443,80, al quale andrebbero aggiunti tutti gli altri oneri dovuti per diritti di chiamata e spese di recupero.

Conseguentemente, ogni fatturazione effettuata dalla ditta per somme inferiori all'importo previsto dall'art. 48-bis DPR n. 602/1973, ed ogni pagamento sottosoglia erogato dall'amministrazione, non avrebbero mai potuto costituire validi strumenti per evitare la necessità della prevista verifica: già nella sopra richiamata circolare 22/2008 si era inequivocabilmente chiarito che, per scongiurare casi di artificiosi frazionamenti, avrebbe dovuto farsi riferimento al pagamento quale esatto adempimento di un'obbligazione pecuniaria come definita dalle pattuizioni contrattuali e dalle scadenze nelle stesse stabilite; sulla base di tali criteri, l'obbligazione pecuniaria alla quale l'amministrazione era contrattualmente astretta risultava cospicuamente superiore all'importo normativamente previsto per la verifica e, quindi, la richiesta all'agente della riscossione avrebbe dovuto essere effettuata, per quanto d'interesse nel presente giudizio, sin dal primo dei pagamenti all'odierno esame, così da consentire il definitivo soddisfo del credito fiscale sulle somme nella disponibilità dell'Amministrazione degli Interni.

Dagli atti allegati alla predetta relazione della G.d.F, infatti, con riferimento alle somme dovute dalla Prefettura di Matera alla ditta Lascaro per il predetto servizio, risulta che sul capitolo di bilancio 2952 sono stati accreditati gli

importi: di € 135.684,10, a copertura dei debiti maturati nell'anno 2013 (in conseguenza dell'ordine di accreditamento n. 43 del 28/02/2017 del Ministero dell'Interno); di € 14.217,82 euro, a copertura dei debiti maturati nell'anno 2014 (cfr. ord. n. 130 emesso in data 13/03/2018).

Sul capitolo 2955 risultano invece accreditati gli importi: di € 52.407,60 a copertura di debiti contratti nell'anno 2016 (cfr. l'ordine di accreditamento n. 14 del 06/02/2017); di € 40.778,73 (cfr. ord. n.186 del 27/07/2017), di € 5.630,58 (cfr. ord. n. 178 del 19/10/2017) e di € 29.125,18 (cfr. ord. n. 324 del 12/12/2017) a copertura dei debiti correnti dell'anno 2017.

Orbene, ricevuta, in occasione dei pagamenti dell'aprile 2017, la richiesta di interrogazione da parte della Prefettura, l'agente della riscossione, venuto a conoscenza degli accreditamenti ministeriali finalizzati ai pagamenti in questione, avrebbe potuto agevolmente procedere al pignoramento ed alla definitiva acquisizione dei relativi importi, residui rispetto alla necessaria regolarizzazione della posizione contributiva, a soddisfacimento della pretesa erariale.

Dalla ricostruzione della vicenda, come sopra effettuata, risulta evidente che, nella fattispecie, pur trattandosi di obbligazioni tributarie non soddisfatte, non ricorre l'ipotesi, tipica in tali circostanze, del danno da mancata entrata: in tali casi, infatti, fintanto che persiste il diritto di credito, ed il cespite rappresentativo del relativo valore rimane iscritto nel patrimonio pubblico, non può definitivamente ritenersi prodotto un danno all'erario pubblico. Nel caso di specie, invece, la P.A. non era in possesso della mera *spes* di tradurre il valore economico del titolo nell'effettivo e concreto valore numerario a seguito delle attività di riscossione, ma aveva già la disponibilità delle somme

di danaro finalizzate alla remunerazione del servizio reso da parte di una ditta che, però, si era resa gravemente mancante nell'adempimento dell'obbligo di pagare i tributi, costituente uno dei principali doveri civici (cfr. art. 53 Cost.). Conseguentemente, con la facile procedura apprestata all'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, si sarebbe potuto agevolmente, e con certezza, definitivamente realizzare il credito fiscale, sia pur, purtroppo, solo parzialmente, rispetto alla complessiva e ben più ingente situazione debitoria della ditta in questione.

In giurisprudenza, in modo del tutto condivisibile, si è osservato che *«...l'art. 48 bis costituisce un importante strumento di recupero dei crediti vantati dallo Stato nei confronti dei soggetti privati inadempienti. Tale disciplina consente, infatti, di recuperare le somme in maniera quasi immediata, senza osservare particolari procedure, se non quella, appunto, della preventiva "verifica" prevista dalla disposizione. La violazione della norma in esame, dunque, causando un vulnus gravissimo alle aspettative di recupero dei crediti tributari, è foriera di un danno erariale consistente proprio nella sottrazione della somma di denaro alla procedura di recupero»* (Corte dei conti, Sez. Calabria, sent. n. 66/2016).

In definitiva, gli anti giuridici pagamenti a soggetto privato di somme che, ai sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, dovevano essere consolidate nel patrimonio pubblico a soddisfacimento delle pubbliche pretese, hanno determinato un indebito depauperamento corrispondente agli importi erogati e, in definitiva, un danno da indebito esborso, divenuto concreto e attuale al momento dei pagamenti stessi; tale connotazione del danno rimarrebbe elisa solo dal concreto ripristino del patrimonio pubblico, nella fattispecie non allegato né provato dai convenuti, risultando ininfluenti,

sull'interesse della parte pubblica alla precostituzione del titolo esecutivo giudiziale, anche eventuali attività recuperatorie in corso, configuranti una reintegrazione solo potenziale del credito risarcitorio dell'amministrazione danneggiata (cfr. Corte dei conti, Sez. III App., sent. n. 427/2021).

Non trattandosi di danno da mancata entrata, di nessun pregio può essere ritenuto quanto eccepito dalle difese in merito al fatto che allo stato non sarebbero prescritti né altrimenti estinti i debiti della impresa Lascaro nei confronti dell'erario, e non risultano, conseguentemente, accoglibili le richieste istruttorie – proposte dalla dr.ssa Camerini a supporto dell'eccezione di difetto di attualità e concretezza del danno a cagione della persistenza dei crediti tributari – di acquisizione dall'Agenzia delle Entrate di documentazione relativa ad atti esecutivi o di recupero dalla stessa posti in essere ovvero a pagamenti spontaneamente effettuati dall'impresa.

Si deve, pertanto, conclusivamente ritenere che l'interesse pubblico nella descritta vicenda non abbia ricevuto alcuna tutela, nonostante l'amministrazione degli Interni avesse la disponibilità di ingenti somme di danaro finalizzate al pagamento di somme che, pur se astrattamente dovute a corrispettivo di prestazioni contrattuali, materialmente non dovevano essere corrisposte ma definitivamente trattenute nel patrimonio pubblico, a cagione degli ingenti debiti nei confronti del fisco da parte della ditta Lascaro.

Apprestandosi, ora, allo scrutinio delle singole responsabilità di tale danno sulla base del compendio probatorio a disposizione, deve preliminarmente sgombrarsi il campo dalle questioni sollevate dalle difese, che hanno eccepito l'invalidità e/o inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni nel presente giudizio, disposta dall'art. 270 c.p.p..

Tali eccezioni non possono essere accolte. Com'è evidente dalla stessa formulazione della richiamata norma, infatti, la stessa si applica unicamente nell'ambito del processo penale, non potendosi estendere arbitrariamente l'efficacia di una norma posta a garanzia dei diritti della difesa in quella sede a domini processuali diversi (cfr. Sez. Giur. Abruzzo sent. n. 11/2021, Sez. Giur. Calabria sent. n. 92/2022, Cass., Sez. Trib., sent. n. 2916/2013, Cass. civ., Sez. V, n. 4306/2010).

Ai sensi dell'art. 95 c.g.c. il Giudice, nel decidere la causa, pone a fondamento della decisione, oltre che i fatti non specificamente contestati dalle parti costituite e le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza, le prove dedotte dalle parti e dal pubblico ministero, valutando le stesse secondo il suo prudente apprezzamento e potendo desumere argomenti di prova dal comportamento tenuto dalle parti nel processo.

A formare il libero convincimento del giudice contabile concorrono tutti gli elementi in suo possesso, tra i quali «...sono da annoverare anche le prove atipiche o innominate, comprese quelle raccolte in altri processi tra le stesse ed altre parti, come ad esempio i verbali di causa e le testimonianze rese in un processo penale (Cass., sent. n. 287/2016 e n. 2786/2019), gli atti formati in sede di indagini preliminari (Cass. n. 13766/2018, n. 1593/2017), le intercettazioni telefoniche (Cass., sent. n. 10134/2016 e n. 3606/2014), comprese quelle dichiarate inutilizzabili nel processo penale (al riguardo, Corte dei conti, Sez. III App., sent. n. 172/2019). Sebbene raccolte fuori dal processo, le prove atipiche non violano il principio del contraddittorio, che anzi "si instaura proprio con la [loro] produzione in giudizio" (Cass., sent. n. 17392/2015): ciò che conta è che le parti possano controbattere e confrontarsi

sulle prove nel processo in cui le stesse vengono utilizzate.

Il giudice contabile, pertanto, è libero di trarre mezzi di persuasione da tutti i fatti e le circostanze ritualmente versati e messi a sua disposizione, compresi quelli provenienti da un procedimento penale e a prescindere dall'evoluzione di quest'ultimo, stante la piena autonomia dei giudizi innanzi a plessi giudiziari diversi pur sugli stessi fatti materiali» (cfr. Sez. Giur. Lombardia, sent. n. 80/2022).

Dal compendio probatorio acquisito all'esito dell'attività investigativa, come emergente dalla relazione dell'8/11/2018 della G.d.F., si evince che le concrete modalità di pagamento attuate in favore della ditta individuale Lascaro Graziantonio sono da ritenersi preordinate ad eludere l'obbligo di verifica della posizione debitoria della stessa ditta nei confronti del fisco.

Per quanto concerne la specifica fattispecie dedotta nel presente giudizio, per il pagamento delle fatture riguardanti il servizio reso negli anni 2013, 2016 e 2017, aventi ad oggetto il diritto di chiamata, le spese di trasporto ed il compenso per la custodia di uno specifico e singolo automezzo, sono stati emessi dalla Prefettura di Matera titoli di pagamento in data 03/04/2017, a regolarizzazione delle pendenze contributive della ditta Lascaro, e nel periodo dal 04/04/2017 al 20/02/2018, a diretto beneficio della stessa ditta; gli atti di liquidazione, riportanti le firme del dr. Tritto e della dr.ssa Camerini, hanno riguardato fatture raggruppate comunque per importi complessivi inferiori a 10.000 euro.

Dalle intercettazioni telefoniche (per il dettaglio delle quali si rinvia agli ampi stralci riportati nella relazione della G.d.F.) – riguardanti, in particolar modo, colloqui tra Lascaro Carmela e Santorufu Luigia (da cui sono tratti gli stralci

più sotto riportati) – emergono i contorni delineanti l'artificioso frazionamento operato da parte di quest'ultima e di Montemurro Maria Franca, con il coinvolgimento del Dirigente Tritto, riguardanti, esemplificativamente: la consapevolezza della Santorufo e della Lascaro in ordine all'illiceità delle condotte poste in essere per eludere la verifica delle pendenze fiscali e del fatto che, qualora le liquidazioni fossero avvenute sulla base delle previsioni contrattuali, nessuna somma sarebbe pervenuta all'impresa; la consapevolezza e il coinvolgimento del Dirigente Tritto, che avrebbe espressamente autorizzato i pagamenti nelle more dell'interrogazione che avrebbe dovuto fare la Montemurro; l'attivo e consapevole coinvolgimento di quest'ultima nell'artificioso frazionamento; l'esortazione della Santorufo a predisporre fatture (con riferimento alle prestazioni 2017) per non più di otto o novemila euro, sempre al fine di consentirne la liquidazione eludendo l'applicazione della normativa più volte citata.

Si leggano, per tutte, le seguenti emblematiche intercettazioni della Santorufo:

«... la Montemurro ha una grave difficoltà, perchè lei ha "debiti pregressi" e quindi già sono certi. Io posso dire sto controllando ancora, ancora c'è qualcosa che non va. Lei avrebbe dovuto controllare, c'è il problema con Equitalia, e tu lo sai»; «allora con Maria Montemurro siamo rimasti d'accordo così: senti Gina facciamo una cosa, paghiamo questo, facciamoci avere il durc regolare, e poi acchiappiamo il dirigente, tutte e due, e facciamogli un ragionamento. Abbiamo intenzione di fare così...»; «...senti, ma che ti devo dire, magari non andrà... perchè Maria dice: Gina solo a me? gli hanno chiamato un capitolo ad hoc, debiti pregressi, che di fatto io li avrei già dovuti controllare, sono tutti a posto, capisci quel che ti voglio dire io?

quindi lei dice: perchè lo stai pagando pezzo a pezzo? Mentre io... a me sono del 2016, e dico: non avevo soldi e non li ho controllati, mi devi dare il tempo di farlo...»; «non so se ho reso l'id... lei non lo può dire, è 2013 quella, allora lei dice: ancora la ragioneria al rendiconto ci fa storie. E mi ha detto a me: Gina... ho detto io, vabbè, ci parliamo insieme, ho fatto io. No no no, vieni pure tu appresso a me, perchè io voglio pagare... no, ciò che lei dice... pure io voglio pagare...»; «...lei come regola, adesso, mò ascoltami, come norma di legge doveva fare così, allora i debiti quanti sono, 113 mila euro?, non è a posto con il durc? bene, paga per il durc. Ok? Poi, siccome la somma è superiore a 10 mila euro, faccio l'interrogazione a Equitalia. Quella adesso in un unico pagamento si sarebbe tolta ogni tipo di impiccio la Montemurro. Non so se ho reso l'idea [...] lei ha detto: no, no, dobbiamo fare... per il signor Lascaro, ...»; «...dico senta dottore lei ha già discusso per la questione di Lascaro [...] io non mi posso pigliare più veleno, ho detto [...] dice no, dice senta signora lei, per quanto riguarda le carte mie mi fa, lei cominci a pagare, mi fa, infatti io adesso per il 12 tu incasserai il 14 di maggio ti metterò 9.000 euro, la quota tua e poi pago l'IVA, dice fino a quando la Montemurro farà l'interrogazione lei paghi a Lascaro, ha fatto a me...»; «...volevo domandare, ancora per caso vi state preparando altre 9 mila euro di fatture [...] sì, altre 8-9 mila euro [...] non di più, hai capito? facciamo un altro piccolo gruppo e le andiamo ad inserire...».

Tali inequivoche intercettazioni risultano attendibili, verisimili, non equivoche, tra loro coerenti e concordanti con i fatti come concretamente verificatisi.

La circostanza che la Montemurro non avesse l'abilitazione al portale

“MEPA”, dalla stessa richiesta solo nel giugno 2019, non vale, come dalla stessa prospettato, ad escludere la sua responsabilità. Non è chi non veda che la mancanza di tale abilitazione non le avrebbe impedito di segnalare al dirigente, o ad altro funzionario, che fossero abilitati, la necessità di procedere alle dovute interrogazioni. In fattispecie analoga di contestata violazione della normativa in questione, nella quale la convenuta non aveva firmato l’ordinativo di pagamento per il mancato rinnovo delle credenziali per la firma digitale, è stato stabilito che tale circostanza «... *non costituisce valida ragione per poter considerare la stessa esonerata dall’obbligo di effettuare, direttamente o per il tramite di collaboratori, un’istruttoria completa e, nello specifico caso, di controllare che l’istruttoria svolta dall’assistente giudiziario fosse completa, trattandosi di compiti a lei spettanti in funzione del suo ruolo, a prescindere dalla possibilità di procedere anche alla sottoscrizione degli atti stessi*» (cfr. Corte conti, Sez. Giur. Abruzzo, n. 192/2021).

Quanto sopra esposto consente di ritenere indubbiamente sussistente l’elemento soggettivo del dolo, sotto il profilo della consapevolezza e volontà della condotta *contra legem* e dell’evento dannoso, in capo ai summenzionati dirigente e funzionarie del Servizio contabilità.

Indubbiamente la Santorufo e la Montemurro, che hanno materialmente posto in essere gli indebiti pagamenti, erano (o non potevano non essere) pienamente consapevoli dell’antigiuridicità della condotta, come chiaramente emergente dalle intercettazioni (che, come si è detto, a tal fine si ritengono pienamente utilizzabili nel presente giudizio) dalle quali si traggono elementi gravi, univoci e coerenti sul fatto che tali funzionarie erano consapevoli della posizione debitoria dei Lascaro nei confronti del fisco e del fatto che solo il

ripetuto differimento delle interrogazioni del sistema avrebbe consentito alla ditta una indebita locupletazione di somme.

Ad ogni modo, anche a prescindere dalle intercettazioni, la connotazione dolosa della condotta sarebbe facilmente inferibile in capo alle funzionarie del servizio di contabilità le quali, ben a conoscenza della periodicità mensile prevista dal contratto, avrebbero comunque provveduto con piena volontà ad effettuare pagamenti frazionati per importi inferiori alla prevista soglia per la verifica ed a sottrarre le relative somme alla legittima soddisfazione delle pubbliche pretese (o, quanto meno, con l'accettazione del rischio connotante il dolo eventuale, come dopo definito).

Dalla disamina delle intercettazioni telefoniche emerge, con tutta evidenza, la responsabilità per dolo anche del dirigente, che è risultato pienamente consapevole che i pagamenti effettuati avrebbero indebitamente depauperato il patrimonio pubblico che, invece, aveva titolo a trattenere le predette somme, e, ciò nonostante, autorizzò e consentì l'indebito pagamento di ingenti somme.

Anche a prescindere dalle risultanze delle indagini penali, però, risulterebbe indubbiamente sussistente a suo carico quanto meno il dolo eventuale, che si realizza nei casi in cui l'agente preveda la possibilità che si realizzi l'evento dannoso, senza propriamente volerlo ma accettando il rischio del suo verificarsi. Le consapevoli e volontarie condotte dallo stesso poste in essere – che sarebbero in tal caso consistite, malgrado l'evidente anomalia della vicenda, nell'aver omesso ogni controllo sui titoli di spesa nonostante la concreta possibilità che si stessero ponendo in essere condotte antigiuridiche e dannose – sono state quanto meno connotate dall'accettazione del rischio delle eventuali condotte illecite, commissive o omissive, a lui legalmente

riconducibili.

Si consideri, peraltro, che come evidenziato nelle difese della Santorufo, «... *il dott. Tritto era anche Dirigente pro tempore del Servizio “Amministrazione, servizi generali e attività contrattuale” e, in quanto tale, si è occupato del rinnovo del contratto con la ditta Lascaro, avendo modo, anche in tale occasione, di avere contezza della diversità fra il sistema di fatturazione previsto dal contratto e il sistema di fatturazione seguito nella prassi...*».

D'altronde, lo stesso dirigente, nella sua memoria di costituzione (cfr. pag. 8), ha ammesso che, nella fase successiva alla lavorazione effettuata da parte delle funzionarie, doveva tra l'altro provvedere a verificare «... b) *che - nel caso di pagamenti superiori a € 10.000,00 - fosse stata attuata la verifica prevista dall'art. 48 bis del DPR n. 602/1973*». Anche nel precedente analogo citato nella stessa memoria (cfr. Corte dei conti, Sez. Giur. Abruzzo, sent. n. 192/2021) è stata considerata antigiuridica la condotta del dirigente che, nell'espletamento delle proprie funzioni e con grave trascuratezza, aveva «... *provveduto alla firma dell'ordinativo di pagamento senza controllare la completezza del fascicolo istruttorio e, nella specie, senza controllare che fosse stata effettuata la verifica prevista dall'art. 48-bis cit. sebbene in considerazione dell'importo del mandato (superiore a 5.000 euro)*», ulteriormente specificando che «*La diligenza esigibile avrebbe dunque imposto un puntuale controllo sull'effettuazione dell'adempimento, prima di apporre la propria firma*».

Orbene, non è chi non veda che la confermata competenza del dirigente nella fattispecie non poteva limitarsi ad una meccanica verifica che gli importi erogati e/o le fatture emesse fossero di importo inferiore alla soglia prevista

dal ridetto art. 48-bis, ma implicava ovviamente anche un accurato riscontro dell'assenza di frazionamento illecito.

Tutti gli atti di liquidazione emessi nel predetto periodo (dal 4/4/2017 al 20/02/2018) in favore della ditta Lascaro riportano anche la sottoscrizione del Viceprefetto Vicario dr.ssa Camerini, in qualità di Sostituto funzionario delegato e, come tale, titolata a gestire le disponibilità finanziarie sussistenti sui pertinenti capitoli del bilancio statale relativi alla spesa del Ministero dell'Interno. Tale ruolo comporta, ovviamente, rilevanti obblighi di controllo e rendicontazione che nella fattispecie non risultano onorati.

Nella propria memoria la predetta convenuta ha ritenuto di non esser venuta meno ai doveri di controlli propri del funzionario delegato, consistenti, tra l'altro, nel controllo della «...*documentazione a supporto degli ordini di pagamento per verificare i presupposti che legittimano il pagamento ...*» ovvero, secondo il modello funzionale adottato dalla Corte dei conti in tema di spese delegate, nella verifica della legittimità della spesa, della regolarità della documentazione e della liquidazione, dell'esatta imputazione e della disponibilità dei fondi sul relativo capitolo di bilancio.

Orbene, non è chi non veda che la verifica, nello specifico, della conformità a legge della spesa non poteva non contemplare anche la verifica della mancata violazione dell'art. 48-bis in questione; ed è altrettanto indubbio che se il controllo fosse stato effettuato anche solo a campione e, addirittura, su uno soltanto dei numerosi titoli di pagamento, il confronto con il testo contrattuale avrebbe palesato la ridetta illegittimità impedendo il verificarsi dell'evento dannoso; tale omissione rivela quanto meno un atteggiamento gravemente colposo, evidentemente non giustificabile in considerazione dei carichi di

lavoro, sia pur gravosi, sulla stessa gravanti.

Non sono, infatti, emersi elementi tali a suffragare la partecipazione dolosa della dr.ssa Camerini, che nella vicenda appare invece aver violato, con trascuratezza, gli obblighi di controllo sulla stessa incombenti nella sua qualità di ordinatore secondario di spesa e dei quali avrebbe dovuto avere accresciuta consapevolezza a cagione del suo ruolo di dirigente dell'Area III della Prefettura di Matera, che era preposta a verificare la corretta esecuzione della prestazione e a fornire il primo impulso al procedimento di liquidazione dei relativi compensi.

Particolarmente conferente appare quanto sul punto rappresentato nella memoria difensiva della Santorufo, nella quale è stato evidenziato che «... *la dott.ssa Camerini era anche Dirigente pro tempore dell'Area III e, quindi, dell'Ufficio Depenalizzazioni preposto alla gestione del contratto con la ditta Lascaro ... e, in quanto tale, non solo si è occupata del rinnovo del contratto con la ditta Lascaro del quale era già a conoscenza, ma ha anche avvallato il sistema di fatturazione seguito nella prassi, consolidandolo ...*» e «... *attestando la regolare esecuzione del servizio e dando il nulla osta al pagamento delle fatture emesse dalla ditta secondo il sistema in uso ...*».

Appare, conseguentemente, indubitabile che il dr. Tritto e la dr.ssa Camerini, essendo più volte, e in diverse vesti, intervenuti in segmenti procedurali relativi alla vicenda, avrebbero dovuto essere maggiormente consapevoli ed avvertiti delle afferenti problematiche e, in ogni caso, gravati di un maggior onere di approfondito controllo in sede di sottoscrizione dei titoli di spesa in questione, così da poterne impedire l'ulteriore corso con la mancata apposizione della loro sottoscrizione; l'aver, invece, consentito l'indebito

depauperamento del patrimonio pubblico con atteggiamento soggettivo che, dagli elementi disponibili, per il primo è apparso doloso, mentre per la seconda gravemente colposo, rende indubbiamente i predetti convenuti corresponsabili del danno arrecato al pubblico erario.

Una diversa posta di danno è relativa all'indebito pagamento di una fattura di € 8.763,31, effettuato il 27/07/2018, a seguito di cessione di ramo d'azienda, in favore della "GFL Service s.r.l.", avente la medesima sede legale della ditta individuale "Lascaro Graziantonio" e per amministratore unico la moglie del medesimo, ossia la signora Rondinone Maria Lucia.

Tale pagamento, pur se superiore alla soglia bloccante di 5.000,00 euro, in quel tempo prevista dalla nuova formulazione dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/73, è stato effettuato senza che si provvedesse, nei confronti del cedente, alla interrogazione ivi prevista.

Il P.M. ha ritenuto che, nella fattispecie, dovesse essere applicato quanto stabilito, in materia di cessione del credito, con la circolare n. 29 dell'08/10/2009 con cui il MEF ha precisato che *«qualora la cessione del credito sia avvenuta senza il consenso del soggetto pubblico debitore (ceduto) - indipendentemente da una eventuale conoscenza o semplice notificazione della cessione - la verifica prevista dall'articolo 48-bis, come già indicato nella cennata circolare n. 22 del 29 luglio 2008, deve essere effettuata esclusivamente nei confronti del creditore originario (cedente)»*; allorquando, invece, la P.A. (debitore ceduto) sia stata notiziata dell'avvenuta cessione del credito, si è ritenuto *«...che, sussistendo determinati presupposti, la ratio della norma recata dall'articolo 48-bis possa ritenersi egualmente soddisfatta attraverso l'effettuazione di una prima verifica volta ad accertare la posizione*

del beneficiario (cedente) all'atto della predetta notifica, seguita da una successiva verifica nei confronti del cessionario da effettuare al momento del pagamento»; si è, peraltro, specificato che «...evidenti ragioni anti-elusive, escludono che la verifica de qua possa essere effettuata solamente nei confronti del cessionario» e che la suddetta verifica in capo al cedente, in caso di riscontrata inadempienza, permetterebbe «...all'Amministrazione debitrice di non rendere il proprio esplicito consenso alla cessione del credito notificata». Con la circolare si è sottolineato, in definitiva, «... come soltanto l'avvenuta rilevazione della assenza di inadempimenti a carico del cedente, ancorché effettuata al momento della notifica della cessione, legittima l'esclusione dello stesso cedente dalla sottoposizione ad una nuova verifica al momento del pagamento».

La difesa delle convenute hanno ampiamente argomentato in ordine alla diversità dell'istituto sopra contemplato nella predetta circolare rispetto alla cessione d'azienda, evidenziando che in tale ultimo caso la responsabilità del cessionario «...in relazione ai debiti aziendali è disciplinata dalla legge. Al di fuori di tali ipotesi, non è possibile né legittimo opporre al cessionario alcuna situazione debitoria del cedente precedente o successiva alla cessione». Si è richiamata, sul punto della responsabilità del cessionario per i debiti relativi all'azienda ceduta, precipuamente quanto disposto dall'art. 2560 c.c. e, *sub specie* dei debiti fiscali, dall'art. 14 del D.Lgs. n. 472/1997.

A riguardo si osserva che tali ultime norme disciplinano fattispecie di responsabilità solidale di cedente e cessionario per i debiti dell'azienda ceduta. Non è questo il caso che ci occupa in questa sede, nella quale non si discute della possibilità da parte del fisco di aggredire il patrimonio del cessionario

per debiti fiscali (o di altro genere) del cedente. Il *proprium* della fattispecie dedotta, infatti, riguarda non i debiti dell'azienda ceduta, ma i crediti e, in particolare, la esigibilità di quelli rivenienti dal contratto in essere con l'Amministrazione degli Interni; in altre parole, si tratta di stabilire se l'imprenditore o il suo avente causa avrebbero potuto liberamente incamerare la controprestazione contrattuale pur in presenza di consistenti debiti del primo nei confronti del fisco, e non se di questi debiti dovesse direttamente rispondere il cessionario.

Come efficacemente rilevato dalla giurisprudenza contabile, «*In sintesi, il blocco del pagamento ex art. 48 bis DPR 602/1973 -per espressa volontà legislativa- è in grado di comportare un affievolimento dei diritti di credito dei privati ad opera della stessa Amministrazione*» (Corte dei conti, Sez. Sicilia, n. 749/2020). Se così è, allora, nel caso di trasferimento, in qualsiasi forma avvenga, tale diritto di credito perviene al cessionario in qualche modo gravato della possibilità che, in sede solutoria, l'amministrazione ne sospenda il pagamento a cagione dell'esposizione debitoria del dante causa nei confronti del fisco.

Il Collegio ritiene conseguentemente che la disciplina dettata per la cessione del credito, in mancanza di diversa e più specifica regolamentazione, debba essere adottata anche in caso di cessione d'azienda: non è, peraltro, revocabile in dubbio che, diversamente opinando, fattispecie come quella in esame sfuggirebbero facilmente all'obbligatorietà della verifica delle pendenze fiscali, ed anzi favorirebbero inevitabilmente la cristallizzazione di prassi elusive della norma. Paradigmatico risulta il caso di specie, nel quale l'imprenditore, enormemente gravato da debiti fiscali, al presumibile

(quantomeno concorrente) fine di non provvedere al relativo pagamento, ha ceduto il ramo d'azienda alla società amministrata dalla propria coniuge, immacolata nei confronti del fisco. Il contrasto con la *ratio* della norma appare, pertanto, con stridente evidenza nella fattispecie, in cui nessuna verifica è stata effettuata nei confronti del dante causa, debitore del fisco, nonostante fossero stati individuati limiti pecuniari ancor più stringenti (5.000 euro) rispetto a quelli originariamente previsti, e ciò proprio al fine di assicurare le necessarie cautele per evitare che la pubblica amministrazione fosse costretta a liquidare somme a soggetti (o a loro aventi causa) che risultino gravemente inadempienti nei confronti della collettività.

Nel caso in specie, mancando il consenso al trattamento dei dati personali e alla conseguente verifica nei confronti del cedente al momento della cessione, residuava indubbiamente per l'amministrazione l'obbligo di effettuare tale verifica in capo alla ditta cedente al momento dell'effettuazione dei pagamenti nei confronti della ditta cessionaria.

Qualora la verifica fosse stata correttamente effettuata, in conseguenza della situazione di inadempienza della ditta cedente, le somme disponibili sarebbero state destinate al soddisfacimento della pretesa erariale.

Anche in tal caso, l'omissione di ogni controllo, da parte del dirigente dell'ufficio dr.ssa Guida e del funzionario delegato, dr.ssa Bellomo, nei confronti della ditta cedente appare riconducibile a colpa grave, avendo le predette disposto il pagamento senza verificare che, nei confronti della stessa ditta, non sussistessero impedimenti ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/73.

Appaiono condivisibili le annotazioni contenute, con riferimento alle condotte

delle dott.sse Guida, Bellomo e Camerini, nell'atto di citazione, in cui si è ritenuto *«...evidente in tutti e tre i casi, per quanto di differente inquadramento, l'esistenza di una posizione di garanzia il cui contenuto minimo non è stato adeguatamente presidiato nel caso concreto»*, non sembrando, in particolare, *«... che le molteplici incombenze riconnesse alla posizione di funzionario delegato possano di per sé far venir meno la gravità della colpa. Difficilmente potrebbe rinvenirsi un ubi consistam del ruolo, distinto da quello meramente formale di apporre sigle in ossequio a una barocca e risalente articolazione del procedimento di spesa, se non si ammette che il funzionario delegato ha – quale ordinatore secondario – un ruolo centrale di snodo nel processo di attuazione del ciclo del bilancio dello Stato, rappresentando un momento importante di garanzia della legittimità e della congruità della spesa quando essa si porta a compimento nella ramificazione periferica dell'Amministrazione»*.

Alla luce della complessiva ricostruzione come sopra effettuata si ritiene che debbano essere considerati dannosi, per le suesposte ragioni, tutti i pagamenti indebitamente effettuati nei confronti della ditta Lascaro, per il complessivo importo di € 205.522,18, da addebitare ai soggetti di seguito indicati, in ragione dell'incidenza causale delle condotte di ciascuno e in favore del Ministero dell'Interno, come di seguito esposto:

- del complessivo importo dei pagamenti effettuati sul cap. 2952, pari ad € 98.984,10, deve rispondere a titolo di dolo la competente funzionaria Montemurro Maria Franca, in solido con il dirigente Tritto Michele fino a concorrenza della somma di € 91.434,69 (non potendo quest'ultimo essere responsabile dei pagamenti effettuati dopo le sue dimissioni, per l'importo di €

7.549,41), e per l'intera somma a titolo di colpa grave e in via sussidiaria

Camerini Rosalia Ermelinda;

- del complessivo importo dei pagamenti effettuati sul cap. 2955, pari ad € 97.774,77, deve rispondere a titolo di dolo la competente funzionaria Santorufo Luigia, in solido con il dirigente Tritto Michele fino a concorrenza della somma di € 89.676,13 (non potendo quest'ultimo essere responsabile dei pagamenti effettuati dopo le sue dimissioni, per l'importo di € 8.098,64), e per l'intera somma a titolo di colpa grave e in via sussidiaria Camerini Rosalia Ermelinda;

- dell'importo di € 8.763,31, relativo al mandato di pagamento del 27/07/2018, devono rispondere in parti eguali a titolo di colpa grave Guida Francesca e Bellomo Antonia.

Circa la responsabilità sussidiaria della dr.ssa Camerini, precedentemente indicata, in conseguenza del suo comportamento gravemente colposo, si evidenzia che, in base agli elementi peculiari caratterizzanti la responsabilità amministrativo-contabile, nel caso del concorso di più soggetti nella produzione di un danno erariale, la responsabilità di chi ha agito con dolo o ha conseguito un illecito arricchimento ha natura principale, mentre la responsabilità di chi ha agito con colpa grave ha carattere sussidiario; pertanto in sede di esecuzione della sentenza di condanna, va escusso in primo luogo il debitore principale, e, poi, solo in caso di mancata realizzazione del credito erariale, il debitore sussidiario, nei limiti della somma alla quale questi è stato condannato (c.d. *beneficium excussionis*).

Non ricorrono le condizioni per l'esercizio del potere riduttivo.

Le spese della sentenza seguono la soccombenza.

P.Q. M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata, ogni contraria domanda ed eccezione respinte, così decide:

- a) condanna in via principale Montemurro Maria Franca al pagamento dell'importo di € 98.984,10, in solido con Tritto Michele fino a concorrenza della somma di € 91.434,69, e Santorufo Luigia al pagamento dell'importo di € 97.774,77, in solido con Tritto Michele fino a concorrenza della somma di € 89.676,13;
- b) condanna, in via sussidiaria rispetto ai suindicati obbligati in via principale, Camerini Rosalia Ermelinda al pagamento della somma di € 196.758,87;
- c) condanna in via principale Guida Francesca e Bellomo Antonia al pagamento in parti uguali, dell'importo di € 8.763,31;
- d) tutte le predette somme, da erogarsi in favore del Ministero dell'Interno, dovranno essere maggiorate della rivalutazione monetaria dalla data di ciascun indebito pagamento e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, nonché degli interessi nella misura legale, decorrenti dalla data di deposito della presente decisione e fino all'effettivo soddisfo;
- e) le spese della sentenza seguono la soccombenza e sono liquidate, a cura della Segreteria, ai sensi dell'art. 31, quinto comma, del codice di giustizia contabile.

Così deciso in Potenza, nella Camera di consiglio del 17 gennaio 2023.

L'estensore

f.to digitalmente

(Rocco LOTITO)

Il Presidente

f.to digitalmente

(Vincenzo Maria PERGOLA)

Ai sensi dell'art. 31, comma 5, del D. Lgs. 26 agosto 2016 n. 174, le spese della sentenza del presente giudizio, sino a questa decisione, si liquidano in € 541,10=(cinquecentoquarantuno/10).

Il Responsabile settore giudizi

f.to digitalmente

dott.ssa Angela MICELE

Depositata in Segreteria l'1 febbraio 2023

Il Segretario del Collegio

f.to digitalmente

dott.ssa Angela MICELE